

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2644 del 23/05/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA RESTITUZIONE IN FALDA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: DI LEONE GIOVANNI CODICE PRATICA N. BO11A0060/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2692 del 22/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO GEOTERMICO DI SCAMBIO DI CALORE E DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LA RESTITUZIONE IN FALDA

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: DI LEONE GIOVANNI

CODICE PRATICA N. BO11A0060/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

visto l'art.10 del DLgs n.22/2010, per cui l'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, è autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalità di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (RD 1775/1933), ossia con le stesse modalità previste per il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche;

richiamata la Determinazione n.14288 del 09/11/2012 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (procedimento B011A0060), con la quale è stata **rilasciata** al Sign. Di Leone Giovanni, C.F.: DLNGNN60D19F839N, **la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea**, con scadenza al 31/12/2015:

- con una portata massima di 1,0 l/s, per complessivi 5150 mc/anno;

- mediante il pozzo di 30 m di profondità ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, Mappale 106 del Catasto Terreni del comune di Imola (pozzo 1);
- ad uso geotermico di scambio di calore con pompa di calore per la climatizzazione estiva ed invernale di edificio residenziale;
- con l'obbligo di restituire l'acqua di scambio geotermico nella stessa falda di prelievo a mezzo del pozzo perforato con Determinazione n.15562 del 29/11/2011 sul terreno identificato al Foglio 29, Mappale 106 del Catasto Terreni del comune di Imola (pozzo 2); nel rispetto dell'Autorizzazione allo scarico in falda rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n.29038 del 28/02/2012 fasc. 11.4.5/184/2011;
- con possibilità di prelevare parte delle acque da restituire in falda, per gli usi domestici, mediante deviazione dalla rete idrica di restituzione in falda e accumulo in vasca interrata, dotata di scarico di troppo pieno in fogna;
- a specifiche condizioni di monitoraggio: della variazione di temperatura dello scambio di calore tra le acque di falda e la pompa di calore; della qualità dell'acqua estratta dal pozzo di prelievo e di restituzione; dei volumi di acqua eventualmente scaricati come troppo pieno dalla vasca di accumulo per gli usi domestici;

vista l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia Romagna al Prot. n. PG/2015/765835 del 19/10/2015 e la successiva integrazione Prot. n. PG/2023/235 del 02/01/2023, con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione** sopra richiamata (procedimento B011A0060/15RN01), specificando che lo scarico del troppo pieno è in canale superficiale, autorizzato;

dato atto che l'Autorizzazione allo scarico in falda rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n.29038 del 28/02/2012 fasc. 11.4.5/184/2011 è stata rinnovata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto P.G. n.123888 del 23/10/2015 fasc. 11.4.5/79/2015 con scadenza di validità fissata al 27/02/2020, comunque vigente "Ope Legis", ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006 in seguito a specifica istanza di rinnovo in prosecuzione senza variazioni;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/172189 del 08/11/2019 con cui il concessionario e titolare dello scarico ha richiesto il rinnovo in

prosecuzione senza variazioni dell'Autorizzazione allo scarico in falda;

considerato che le istanze sono assoggettate rispettivamente:

- al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione ordinaria previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;
- al procedimento di Autorizzazione allo scarico ai sensi degli artt.104 e 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

vista l'analisi chimico/fisica della qualità delle acque prelevate dal pozzo di prelievo, in data 20/9/2012, da utilizzarsi come *bianco* per i confronti con le successive analisi di monitoraggio; agli atti con Prot. n. PG.2012.259829 del 07/11/2012;

visti i dati di monitoraggio presentati dal concessionario dai quali non si rilevano significative anomalie del funzionamento dell'impianto di scambio geotermico; né della qualità delle acque nel pozzo di restituzione, rispetto a quella del pozzo di prelievo utilizzata come *bianco*; né dei volumi di scarico di troppo pieno dalla vasca di accumulo per gli usi domestici;

verificato che le corrette coordinate UTM RER del pozzo 1 di prelievo sono X:720354 e Y:928298;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico sotterraneo: **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore**, codice 0610ER DQ2 PACS, caratterizzato da: stato quantitativo Buono e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; e, in particolare, nel punto di derivazione, da: soggiacenza piezometrica media compresa tra 10 e 5 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza con valori di abbassamento del suolo di -2,5/0 nel periodo 2011-2016;

2. non comporta un rischio ambientale per il corpo idrico d'interesse, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: *"Direttiva Derivazioni"*, per impatto moderato e criticità bassa, e, trattandosi, comunque, di una derivazione che prevede la totale restituzione della risorsa nello stesso corpo idrico sotterraneo, non incide con lo stato quantitativo del medesimo, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del:

- rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica;
- di autorizzazione allo scarico nella stessa falda di prelievo,

alle condizioni indicate nel presente atto, con riduzione delle attività di monitoraggio precedentemente stabilite nella determinazione oggetto di rinnovo;

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione, l'uso concesso è assimilato a quello *igienico e assimilati* di cui alla LR 3/99, art.152, comma 2, lettera f), come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali pregressi fino al 2022;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo di concessione di acqua pubblica di € 87,00;
- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico in falda di € 73,00;
- del canone di concessione 2023 pari ad un importo di € 189,90;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 96,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/86420 del 17/05/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** al Sign. Di Leone Giovanni, C.F.: DLNGNN60D19F839N (Titolare) **il rinnovo:**

1A. della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determina n.14288 del 09/11/2012, alle seguenti condizioni:

- con una portata massima di 1,0 l/s, per complessivi 5150 mc/anno;

- mediante il pozzo di 30 m di profondità ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, Mappale 106 del Catasto terreni del comune di Imola (pozzo 1);

- ad uso geotermico di scambio di calore con pompa di calore per la climatizzazione estiva ed invernale di edificio residenziale;

- con l'obbligo di restituire l'acqua di scambio geotermico nella stessa falda di prelievo mediante il pozzo di restituzione sul terreno identificato al Foglio 29, Mappale 106 del Catasto Terreni del comune di Imola (pozzo 2);

- con possibilità di prelevare parte delle acque da restituire in falda, ad uso domestico, mediante deviazione da rete idrica di restituzione in falda e accumulo in vasca interrata, dotata di scarico di troppo pieno.

1B. dell'autorizzazione allo scarico nello stesso acquifero di prelievo delle acque utilizzate per lo scambio termico, mediante il pozzo di restituzione (pozzo 2).

Il rinnovo è soggetto alle seguenti condizioni:

a) di proseguire il monitoraggio, con le modalità indicate nel Disciplinare allegato: della qualità dell'acqua estratta dal pozzo di restituzione; dei volumi di acqua eventualmente scaricati come troppo pieno dalla vasca di accumulo per gli usi domestici;

b) la concessione e l'autorizzazione allo scarico si intendono **rilasciate al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita

istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza del provvedimento è fissata al 31/12/2032.** Il Titolare qualora intenda protrarne la validità oltre il termine concesso, dovrà presentare prima della sua scadenza, sia istanza di rinnovo di concessione di acque pubbliche sia di autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

d) il provvedimento viene rilasciato unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica e allo scarico in corpo idrico naturale indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio del presente provvedimento, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, contenente le condizioni e prescrizioni da osservarsi per l'utilizzo della risorsa e lo scarico nello stesso acquifero di prelievo;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso di acque pubbliche, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 189,90**, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il titolare dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione dovuta per la concessione di acque pubbliche**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in € 250,00, ha necessitato di **adeguamento** per un **importo di € 96,00=**, in aggiunta all'importo originariamente versato di € 154,00 a garanzia della concessione rilasciate con Determina n. 14288 del 09/11/2012 (procedimento BO11A0060); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che i responsabili del procedimento sono il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir e dell'Unità AUA e Acque Reflue Siro Albertini;

13) di notificare il presenta atto a:

- Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna Distretto Urbano-Montagna;

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolato il provvedimento di concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea e di autorizzazione allo scarico nello stesso corpo idrico di prelievo, rilasciato al Sign. Di Leone Giovanni, C.F.: DLNGNN60D19F839N (Titolare).

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo; descrizione impianto geotermico

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore**, codice 0610ER DQ2 PACS, mediante il pozzo, denominato pozzo 1, ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, Mappale 106 del Catasto Terreni del comune di Imola (pozzo 1) nel punto di coordinate UTM RER X:720354 e Y:928298, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) Il pozzo 1 è costituito da una colonna di captazione in pvc di diametro 114 mm, profonda 30 m, con unica falda captata da 26 a 30 m di profondità dal p.c.. Il pozzo è completato con una elettropompa sommersa di potenza 0,55 KW, con tubo di mandata di 32 mm, sulla quale è inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1 l/s 1/s per complessivi 5.150 mc/anno;

D) la risorsa è utilizzata per lo scambio di calore con una Pompa di calore, per la climatizzazione estiva ed invernale di edificio residenziale, a mezzo di uno scambiatore a piastre, senza contatto diretto con i fluidi termo vettori della Pompa medesima. Tale uso è assimilato a quello *igienico e assimilati* di cui alla LR 3/99, art.152, comma 2, lettera f), come precisato dalle DGR citate in premessa;

E) dopo lo scambio di calore, l'acqua viene restituita alla stessa falda di prelievo a mezzo di un pozzo denominato **pozzo 2** ubicato sul terreno identificato al Foglio 29, Mappale 106 del Catasto Terreni del comune di Imola (pozzo 2), nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X=720373 Y=928098, così come indicato nella planimetria catastale agli atti. **Il pozzo è costituito** da una colonna in pvc di diametro 125 mm, profonda 30 m, con unica falda captata da 23 a 28 m di profondità dal p.c., a mezzo di un filtro a spirale continua tipo Johnson, seguito fino a fondo pozzo da tratto di colonna cieca fondellata, a perfetta tenuta. L'intercapedine perforo-

colonna è completamente sigillata dall'alto con cementazione e successivo tappo in argilla fino alla profondità di 24 m; la parte rimanente è riempita con ghiaietto drenante. Il pozzo è completato con una tubazione d'iniezione di 32 mm di diametro, calata nella colonna fino alla profondità di 15 m dal p.c., in continuità con la tubazione di adduzione delle acque provenienti dalla Pompa di calore;

F) prima della restituzione in falda, l'acqua può essere addotta in una vasca interrata, a seconda del funzionamento di una valvola deviatrice a tre vie posta sulla rete idrica di restituzione in falda, in un pozzetto a monte all'ingresso dell'acqua nella vasca. Il funzionamento è controllato da un sensore (livellostato) che misura il livello di accumulo dell'acqua nella vasca. La vasca è in polietilene ed ha una capacità di 500 litri ed è dotata di uno sfioro di troppo pieno che scarica in canale superficiale. Lo sfioro è posto al di sopra di un livello di riempimento massimo, stabilito dal livellostato. Il livellostato, in caso di raggiungimento del livello massimo stabilito di riempimento, agisce sulla valvola deviatrice a tre vie e chiude ermeticamente l'afflusso d'acqua nella vasca e determina la deviazione automatica delle acque nel pozzo 2 di restituzione. La tubazione di scarico di troppo pieno è dotata di apposito misuratore dei volumi d'acqua, eventualmente transitanti. All'interno della tubazione, inoltre, è presente una sonda rilevatrice di umidità collegata in quadro elettrico con visualizzazione tramite spia di allarme. La vasca può essere dotata di una pompa sommersa con la quale effettuare prelievi per gli usi domestici.

G) tutti i pozzi di prelievo e di restituzione, insieme alla rete idrica di collegamento e di scambio di calore, formano il cosiddetto impianto geotermico.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere dell'impianto geotermico sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza del provvedimento.**

Art. 3 Prescrizioni

Il Titolare deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a)** misurare il volume annuale di acqua scaricata come troppo pieno dalla vasca di accumulo per gli usi domestici;
- b)** prelevare dal pozzo 2 dei campioni d'acqua e analizzare esclusivamente i seguenti parametri: Temperatura, Ph, Conducibilità e Potenziale Redox, all'inizio del mese di ottobre, ad anni alterni;
- c)** fa eseguire tutte le analisi chimico/fisiche sulle acque di falda da un laboratorio certificato;
- d)** inviare tutti i dati dei monitoraggi, di cui sopra, all'amministrazione scrivente e alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua, ogni due anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di monitoraggio;
- e)** utilizzare le acque prelevate per l'impianto geotermico nel loro stato naturale; eventuali filtrazioni/depurazioni dovranno avvenire soltanto mediante sistemi di tipo fisico senza fare uso di additivi chimici;
- f)** collocare in prossimità del pozzo di prelievo il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Titolare è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del Titolare, a rilasciare un duplicato dello stesso;
- g)** eseguire la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione al provvedimento espresso, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito;
- h)** procedere, a propria cura e spese, alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che gli verranno comunicate, qualora il Servizio concedente lo richieda, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, art.95 del DLGS 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento.

Art.4

Clausole e condizioni particolari

a) in caso di anomalie desunte dai dati di monitoraggio potranno essere impartite ulteriori indagini, i cui oneri saranno posti a carico del Titolare. A seguito di tali indagini, in caso di accertamento di malfunzionamento dell'impianto e/o di modifiche allo stato qualitativo della falda, dovute alla restituzione delle acque prelevate ed utilizzate per lo scambio di calore, si valuterà l'eventuale prescrizione di chiusura dell'impianto stesso;

b) le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nei pozzi e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il Titolare deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia del provvedimento; cessazione dell'utenza

La scadenza del provvedimento è fissata al 31/12/2032, in coerenza con la DGR n. 787/2014. Il titolare qualora intenda protrarne la validità oltre il termine concesso, prima della sua scadenza, dovrà presentare istanza sia di rinnovo di concessione di acque pubbliche sia di autorizzazione allo scarico;

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo e lo scarico sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti

dal provvedimento in corso di rinnovo, in coerenza con il comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il Titolare non intenda procedere al rinnovo del provvedimento, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** dello stesso.

Il Titolare che voglia esercitare **la rinuncia** al provvedimento, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza dello stesso. In tal caso, in coerenza con l'art. 34 del RR 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione del prelievo** per qualunque causa determinata, il Titolare è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione del provvedimento

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** del provvedimento, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi di acqua pubblica (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza del provvedimento è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali il provvedimento è stato richiesto, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che avrebbero comportato il diniego di concessione di acqua pubblica descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente il provvedimento nei casi previsti dall'art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata del provvedimento non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla modifica del provvedimento in caso di **revisione** delle concessioni di acque pubbliche, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione di acque pubbliche

Il Titolare è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo di concessione di acque pubbliche secondo le modalità e l'importo indicati nel provvedimento, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il Titolare è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione di acque pubbliche, secondo le modalità e l'importo indicati nel provvedimento di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di acque pubbliche, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Titolare. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste:

- dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001 per gli aspetti relativi alla concessione di acqua pubblica;
- dal Titolo V della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 per gli aspetti relativi all'Autorizzazione allo scarico.

Firmato dal titolare per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.